

ALLEGATO A
DISCIPLINARE DEL SERVIZIO CINOFILO
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROVIGO

Il presente Disciplinare, adottato ai sensi dell'art. 11-bis del Regolamento del Corpo di Polizia Locale, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Servizio Cinofilo del Corpo di Polizia Locale di Rovigo.

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende per:

- a) **conduttore cinofilo**: l'operatore appartenente al Corpo di Polizia Locale appositamente selezionato, formato e qualificato per condurre in servizio un cane;
- b) **unità cinofila**: il binomio inscindibile, ai fini dell'impiego operativo, costituito dal conduttore cinofilo e dal cane specificamente addestrato;
- c) **cane di servizio**: il cane di proprietà dell'Amministrazione comunale o comunque legittimamente utilizzato dal Corpo e destinato alle attività istituzionali;
- d) **istruttore cinofilo**: il soggetto in possesso di adeguata e documentata qualificazione professionale incaricato della formazione, dell'addestramento e della verifica dell'operatività delle unità cinofile;
- e) **responsabile del Servizio Cinofilo**: il personale eventualmente individuato dal Comandante per assicurare il coordinamento organizzativo e tecnico-operativo del Servizio.

Art. 2 – Organizzazione e dipendenza

- 1. Il Servizio Cinofilo costituisce articolazione specialistica del Corpo di Polizia Locale.
- 2. Le unità cinofile operano alle dipendenze del Comandante e sono impiegate secondo le esigenze organizzative e operative del Corpo.
- 3. Il Comandante può individuare un responsabile del Servizio Cinofilo cui affidare compiti di coordinamento, programmazione dell'addestramento, verifica dell'efficienza operativa e raccordo con gli istruttori, i veterinari e le altre strutture interessate.
- 4. In assenza di specifica individuazione, le funzioni di direzione e coordinamento rimangono in capo al Comandante o a personale dallo stesso delegato.

Art. 3 – Conduttori cinofili

- 1. L'accesso alla specializzazione di conduttore cinofilo avviene su base volontaria.
- 2. Gli aspiranti devono possedere:
 - a) adeguata esperienza nei servizi di Polizia Locale;
 - b) idoneità fisica e sanitaria compatibile con le attività previste;
 - c) attitudine alla gestione dell'animale;
 - d) capacità di iniziativa, autonomia operativa, disciplina, equilibrio, pazienza, fermezza e affidabilità;
 - e) disponibilità alla formazione e all'addestramento, anche fuori sede;
 - f) disponibilità alla custodia del cane secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione;

- g) disponibilità a garantire continuità nell'impiego operativo del binomio.
- 3. Gli aspiranti possono essere sottoposti a specifica selezione attitudinale, fisica e tecnico-operativa.
- 4. La qualifica interna di conduttore cinofilo è acquisita esclusivamente a seguito del completamento del percorso formativo e della positiva validazione del binomio.

Art. 4 – Obblighi del conduttore

- 1. Il conduttore:
 - a) prende servizio con il cane assegnato quando previsto dall'ordine di servizio;
 - b) assicura la corretta custodia, l'igiene e il benessere dell'animale;
 - c) cura il mantenimento delle condizioni psico-fisiche e addestrative del cane;
 - d) partecipa alle attività periodiche di formazione e addestramento;
 - e) segnala immediatamente ogni problema sanitario, comportamentale o addestrativo;
 - f) non impiega il cane quando le sue condizioni psico-fisiche non siano compatibili con il servizio;
 - g) utilizza il cane esclusivamente secondo le disposizioni ricevute e le specializzazioni conseguite dal binomio.

Art. 5 – Cani di servizio

- 1. I cani sono di proprietà dell'Amministrazione comunale o comunque legittimamente utilizzati secondo la normativa vigente.
- 2. L'individuazione dei cani avviene tenendo conto delle caratteristiche fisiche, caratteriali e attitudinali richieste dalla specializzazione cui sono destinati.
- 3. Ogni cane è assegnato, di norma, stabilmente a un conduttore al fine di garantire la formazione e il mantenimento di un binomio operativo stabile.
- 4. Il cane non può essere impiegato autonomamente da personale diverso dal proprio conduttore, salvo specifica valutazione tecnica e autorizzazione del Comandante.

Art. 6 – Impiego operativo

- 1. Le unità cinofile possono essere impiegate nelle attività istituzionali previste dall'art. 11-bis del Regolamento del Corpo e, in particolare, per:
 - a) controllo e pattugliamento del territorio;
 - b) sicurezza urbana;
 - c) attività di polizia giudiziaria;
 - d) ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope, previa specifica specializzazione;
 - e) servizi presso aree urbane, parchi, giardini, istituti scolastici e luoghi interessati da fenomeni di illegalità o degrado;
 - f) attività congiunte con altre Forze di Polizia;
 - g) attività di educazione alla legalità e prevenzione;
 - h) protezione civile;
 - i) ricerca di persone, qualora il binomio abbia conseguito la necessaria specifica formazione;

- 1) ulteriori attività istituzionali compatibili con la specializzazione conseguita.
2. Il cane impiegato in servizio deve essere dotato degli specifici dispositivi identificativi e delle attrezzature necessarie.
3. Il servizio in abiti civili può essere autorizzato dal Comandante per specifiche esigenze operative.
4. Il conduttore è tenuto a segnalare preventivamente eventuali condizioni del cane incompatibili con il servizio assegnato.

Art. 7 – Formazione, addestramento e validazione

1. L'Amministrazione assicura la formazione iniziale e il periodico addestramento delle unità cinofile.
2. L'attività formativa deve essere svolta da soggetti in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale.
3. Prima dell'impiego operativo il binomio deve superare una prova di validazione coerente con la specializzazione prevista.
4. L'addestramento deve proseguire per tutta la vita operativa del cane secondo programmi periodici.
5. Il Comandante può disporre verifiche periodiche dell'efficienza e dell'idoneità operativa del binomio.
6. In caso di esito negativo delle verifiche, l'unità cinofila può essere temporaneamente sospesa dall'impiego fino al recupero dell'idoneità.

Art. 8 – Custodia e benessere

1. La custodia del cane deve essere effettuata in condizioni compatibili con le esigenze etologiche dell'animale e nel rispetto della normativa vigente.
2. Il cane può essere affidato al conduttore presso la propria abitazione o altro luogo preventivamente ritenuto idoneo.
3. Il conduttore garantisce quotidianamente alimentazione, movimento, igiene e ogni altra attività necessaria al benessere dell'animale.
4. Il Comandante può disporre verifiche sulle condizioni di custodia, anche avvalendosi del veterinario o di personale qualificato.
5. Durante periodi prolungati di assenza del conduttore l'Amministrazione assicura idonee modalità alternative di custodia.

Art. 9 – Assistenza veterinaria

1. L'assistenza sanitaria è assicurata attraverso un veterinario o una struttura veterinaria individuata dall'Amministrazione.
2. Sono assicurate le visite periodiche, le vaccinazioni, le profilassi e le prestazioni necessarie al mantenimento dell'idoneità sanitaria del cane.
3. In caso di urgenza il conduttore è autorizzato ad attivare tempestivamente l'assistenza veterinaria necessaria, informando appena possibile il Comando.
4. Il veterinario può certificare la necessità di sospendere temporaneamente il cane dall'attività operativa o la sua definitiva inidoneità.
5. Sono in ogni caso assicurati gli interventi urgenti e salvavita.

Art. 10 – Spese di mantenimento e assicurazione

1. Le spese necessarie al mantenimento del cane, comprese alimentazione, assistenza veterinaria, profilassi, medicinali, attrezzature e materiale necessario all'attività operativa, sono sostenute dall'Amministrazione secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti.
2. L'Amministrazione assicura adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'impiego e dalla detenzione dei cani di servizio.

Art. 11 – Sospensione e cessazione dell'impiego

1. Il Comandante può disporre la sospensione temporanea o definitiva del binomio dall'attività operativa in caso di:
 - a) perdita dell'idoneità sanitaria del cane;
 - b) perdita dell'idoneità operativa del binomio;
 - c) sopravvenuta incompatibilità del conduttore;
 - d) mancato mantenimento degli standard addestrativi richiesti;
 - e) esigenze connesse alla tutela del benessere dell'animale;
 - f) ulteriori motivate esigenze organizzative o di servizio.
2. L'eventuale riassegnazione del cane ad altro conduttore è subordinata a specifica valutazione tecnica e alla successiva formazione e validazione del nuovo binomio.

Art. 12 – Riforma e fine della vita operativa

1. Quando il cane non risulti più idoneo all'impiego operativo, il Comandante ne dispone la riforma sulla base di valutazioni veterinarie e, ove necessario, tecnico-addestrative.
2. In caso di riforma deve essere privilegiata, compatibilmente con il benessere dell'animale e con la normativa vigente, la possibilità di affidamento definitivo al conduttore.
3. Qualora ciò non sia possibile, l'Amministrazione individua altra soluzione idonea a garantire il benessere dell'animale.
4. Le modalità amministrative e patrimoniali relative all'eventuale cessione sono definite con separato provvedimento nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si applicano il Regolamento del Corpo di Polizia Locale, le disposizioni organizzative del Comandante e la normativa statale e regionale vigente.
2. Il Comandante può adottare disposizioni tecnico-operative di dettaglio per l'attuazione del presente Disciplinare.
3. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della determinazione con la quale viene approvato.